

ATTO DI INDIRIZZO
ALLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE BASILICATA
IN MATERIA DI
RIDUZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale, nella seduta del 12 Dicembre 2014, ha approvato la Deliberazione n.1516 con la quale è stata predisposta la costituzione di un Gruppo di Lavoro incaricato di predisporre, tra l'altro, un Atto di Indirizzo in materia di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi delle Società partecipate dalla Regione Basilicata;
- giova preliminarmente individuare l'ambito normativo di riferimento, alla luce del quale si rende doverosa l'adozione del presente Atto, al fine di definire la portata applicativa dello stesso e le finalità che esso persegue;
- le disposizioni di legge costituenti il complesso normativo in tema di acquisti di beni e servizi da parte delle società partecipate da Enti Pubblici sono le seguenti:

✓ **Decreto Legge n.138/2011, articoli 4 e 3 bis.**

Il primo, rubricato "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea", al comma 15 dispone che "le società cosiddette in "house" e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n.163 e successive modificazioni".

Il secondo, rubricato "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali", al comma 6 dispone che "le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi

secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 12 Aprile 2006, n.163, e successive modificazioni”;

✓ **Decreto Legislativo n.163/2006 art.3**, rubricato “Definizioni” ai seguenti commi stabilisce rispettivamente quanto segue:

comma 25 “*le amministrazioni aggiudicatrici sono: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”;*

comma 26, “*l’organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in forma societaria :*

- *istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;*

- *dotato di personalità giuridica*

- *la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”;*

✓ **Legge Regionale n.26 del 18 Agosto 2014, art.10**, rubricato “Misure per il contenimento della spesa”, al comma 2 stabilisce quanto segue:

“*l’art. 32 della Legge regionale 8 agosto 2013, n.18, come modificato e integrato dall’art. 11 della L.R. 30 aprile 2014, n.8, è così sostituito:*

“*Articolo 32*

Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata

1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia.

2. *La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da "Centrale di Committenza" degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia.*

3. *Gli enti strumentali della Regione, le società interamente partecipate dalla Regione e quelle sulle quali la Regione esercita il controllo di cui all'art.2359 c.c., sono obbligate ad avvalersi della Stazione Unica Appaltante per gli affidamenti di cui al comma 1.*

"...omissis...."

Inoltre, al comma 3 il medesimo Art.10 statuisce che "la Stazione Unica Appaltante è altresì individuata....quale Soggetto aggregatore della Regione Basilicata"

✓ *Con Deliberazione di G.R. n. 831 del 23.06.2015 la Giunta Regionale, al fine di consentire la piena operatività della struttura dipartimentale regionale preposta al funzionamento della SUARB, anche in qualità di Soggetto aggregatore, ha proposto al Consiglio Regionale apposito disegno di legge inteso a differire la vincolatività degli obblighi scaturenti dalle disposizioni sopra richiamate al 31.12.2015.*

- **Le società a partecipazione pubblica di maggioranza devono farsi parte diligente per il rispetto dei principi posti a presidio della riduzione della spesa pubblica, essendo ormai consolidato l'orientamento secondo il quale le società a partecipazione maggioritaria pubblica che gestiscono servizi generali o che svolgono attività e funzioni per l'ente locale – in house – debbano osservare i medesimi principi fissati in materia di finanza pubblica per gli enti cui appartengono;**

Tutto ciò premesso, si procede all'articolazione dell'Atto di Indirizzo in tema di riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi delle società partecipate dalla Regione Basilicata.

ART. 1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

La Regione Basilicata, nell'esercizio delle proprie prerogative di socio pubblico e, nello specifico, delle funzioni di indirizzo e controllo sulle società da essa partecipate, con il presente Atto di Indirizzo persegue la finalità della riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi delle società partecipate in riferimento al triennio 2015-2017.

A valere dal 2015 ed in riferimento al triennio 2015-2017, ciascuna società è obbligata alla riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi rispetto alla spesa riferita al triennio 2012- 2014, al fine della riduzione di almeno 2 punti percentuali del valore medio dei costi sostenuti nel triennio 2012-2014 rispetto al costo medio misurabile a conclusione del triennio 2015-2017, fatta salva la l'eventualità di scostamenti dall'obiettivo di riduzione della spesa e dalla relativa percentuale, a fronte di motivate e comprovate esigenze delle singole società per fatti sopravvenuti, ad oggi non prevedibili, sottoposte al vaglio della Regione.

Per le finalità di cui al precedente capoverso, le società partecipate dalla Regione Basilicata dovranno attenersi alle misure individuate con il presente Atto.

Le società destinatarie del presente Atto d'Indirizzo sono:

- Sviluppo Basilicata S.p.A.;
- Società Energetica Lucana S.p.A.;
- Acqua S.p.A.;
- Acquedotto Lucano S.p.A.

ART. 2 - MISURE ATTUATIVE

Le misure attuative dell'obbligo di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi da parte delle suddette società sono le seguenti:

a) Adesione alla Stazione Unica Appaltante

Le società partecipate dalla Regione Basilicata sono obbligate ad avvalersi della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, istituita con Legge Regionale n.18 del 8 Agosto 2013, art.32, così come modificato dall'art.10 della Legge Regionale n.26 del 18 Agosto 2014, per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia, come previsto dal precitato art. 32, commi 1 e 3, tenendo conto della tempistica e del regime transitorio previsti dalla normativa regionale vigente e dalla proposta della Giunta Regionale come sopra richiamate.

b) Riduzione degli acquisti per beni e servizi

E' fatto obbligo alle società partecipate dalla Regione Basilicata di contenere gli acquisti relativi ai citati settori, avviando e o implementando un circuito virtuoso finalizzato al risparmio della relativa spesa che comporti, già nell'anno 2015, il non superamento della spesa sostenuta per nell'anno 2014.

c) Principio della verifica comparativa

Per gli acquisiti in economia per i quali è consentito per legge l'affidamento diretto, si invitano le società a preferire modalità di affidamento precedute dal preliminare confronto tra più offerte, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed imparzialità, al fine dell'adeguato contemperamento tra l'esigenza del miglior acquisto e quella del maggior risparmio.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLE SOCIETA' E MONITORAGGIO

E' fatto obbligo alle società partecipate dalla Regione Basilicata di adottare con proprio provvedimento il presente Atto d'Indirizzo, recependo le misure di contenimento della spesa in esso contenute, dandone comunicazione alla Direzione Generale del Dipartimento Presidenza.

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa del personale e delle misure attuative di cui al presente Atto d'Indirizzo, le società partecipate sono tenute a produrre entro il 28 Febbraio di ogni anno a partire dal 2016, prospetto ricognitivo delle spese per acquisiti di beni e servizi, evidenziando il rispetto dei vincoli posti e dei risparmi conseguiti.